n. 7/2024 P.U.

TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE

letta la proposta di concordato minore *ex* artt. 74 e ss. CCII depositata dal dott. Fulvio Gagliano in data 14 gennaio 2024;

visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso in data odierna;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex* art. 27, commi 2 e 3, CCII, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75, comma 1, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott.ssa Francesca Gagliano, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 76, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII;

considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo al proponente, sia della qualifica di professionista (sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

rilevato che la proposta consente al ricorrente di proseguire la propria attività professionale;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di alcuna delle ipotesi di inammissibilità della domanda previste dall'art. 77 CCII;

rilevato che, su espressa richiesta formulata in ricorso ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), CCII, va disposto il divieto, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà divenuto definitivo, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi e/o di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

considerato, quindi, che deve procedersi, a mente dell'art. 78, comma 2-*bis*, lett. a), CCII, alla nomina di un commissario giudiziale per svolgere, a partire dalla data odierna, le funzioni dell'OCC (curando altresì l'esecuzione del presente decreto), posto che ciò appare necessario per tutelare gli interessi delle parti;

ritenuto che, in forza del richiamo alla disciplina del concordato preventivo operato dall'art. 74, comma 4, CCII, il proponente va onerato di versare una somma a titolo di fondo spese, che – valutata l'entità dei compensi presumibilmente spettanti al commissario giudiziale – può stabilirsi in € 4.000,00, da depositare in Cancelleria, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, mediante assegno circolare non trasferibile in favore della procedura, che il commissario giudiziale provvederà a versare su un conto corrente intestato alla medesima;

rammentato infine che, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione esclusivamente per le somme dovute a titolo di oneri di riscossione, mentre la legittimazione per i crediti iscritti a ruolo spetta ai corrispondenti enti impositori (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 29 aprile 2022; Trib. Mantova, decr. dell'11 aprile 2022 nel proc. n. 1/2022 R.G.; Trib. La Spezia, 9 aprile 2019; Trib. Bologna, Sez. IV, decr. del 24-27 aprile 2018 nel proc. n. 5798/2015 R.G.);

visto l'art. 78 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di concordato minore proposta dal dott. Fulvio Gagliano, nato a Palermo il (cod. fisc. ( );

NOMINA

commissario giudiziale l'avv. Martina La Grassa (cod. fisc. LGRMTN70B41G[illegible]), con studio a Palermo in via Principe di Villafranca n. 32;

Firmato Da: PINI GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9a29fb9a079a9a9

DISPONE

che il presente decreto (eliminati i dati sensibili) sia pubblicato, a cura del commissario giudiziale, sul sito www.tribunale.palermo.it;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del commissario giudiziale;

ASSEGNA

al proponente termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito in Cancelleria della somma di € 4.000,00, da effettuarsi con le modalità di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il commissario giudiziale procederà a norma dell'art. 106, commi 1 e 2, CCII;

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il commissario giudiziale comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

ASSEGNA

ai creditori il termine di trenta giorni, decorrenti dalla predetta comunicazione, per trasmettere al commissario giudiziale – a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter*, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) – la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVISA

i creditori che, con la dichiarazione di cui sopra, dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

Firmato Da: BINI ULISSEDDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e22f62e0770e2e2

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà divenuto definitivo, non possano – sotto pena di nullità – essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, all'esito della votazione, il commissario giudiziale rediga apposita relazione (inserendovi i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti) e la depositi in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, allegando – su supporto informatico – la documentazione relativa all'espressione dei voti;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott.ssa Francesca Gagliano, nonché al commissario giudiziale oggi nominato, avv. Martina La Grassa.

Palermo, 16 gennaio 2024

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

Firmato Da: RINI GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e32b2a072e2e